Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 28 dicembre 1925** — **Numero 300**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto n. 1740, relativo all'estensione all'Oltregiuba dell'ordinamento giudiziario della Somalia, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 16 ottobre 1925, all'art. 1, per inesattezza della copia trasmessa, viene richiamato il decreto 20 dicembre 1920, n. 3005, mentre doveva richiamarsi il decreto 20 dicembre 1923, n. 3036, come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2515.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925, n. 2232.

Elettrificazione dei tronchi Mantova-Angeli e Mantova-Dosso del Corso delle linee tramviarie Mantova-Asola e Mantova-Viadana e costruzione del nuovo tronco urbano dalla stazione delle dette tramvie fino a piazza Felice Cavallotti in Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il progetto presentato in data 1° aprile 1925 dalla Deputazione provinciale di Mantova per elettrificare i due tratti Mantova-Angeli (km. 3 + 500) e Mantova-Dosso del Corso (km. 3 + 170) delle linee tranviarie Mantova-Asola e Mantova-Viadana e per la costruzione di un nuovo tronco urbano di tranvia elettrica dello sviluppo di m. 700 dalla stazione delle predette tranvie alla piazza Felice Cavallotti in Mantova;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Deputazione provinciale di Mantova, esercente le linee tranviarie Mantova-Asola e Mantova-Viadana è autorizzata ad elettrificare i due tratti facenti parte rispettivamente delle dette linee Mantova-Angeli (km. 3 + 500) e Mantova-Dosso del Corso (km. 3 + 170) e ad impiantare ed esercitare un nuovo tronco urbano di tramvia elettrica dalla stazione delle indicate tramvie in Mantova, sino alla piazza Felice Cavallotti nella stessa città.

Art. 2.

La elettrificazione e l'impianto di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità al progetto all'uopo presentato in data 1° aprile 1925 dalla Deputazione provinciale anzidetta, tenute presenti le osservazioni fatte sul progetto medesimo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto 16 ottobre 1925, n. 2646.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2516.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2221.

Cambiamento della denominazione della Regia scuola di avviamento al lavoro in Reggio Emilia, in quella di « Regia scuola di avviamento al lavoro Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 1075, sull'ordinamento della Scuola di avviamento al lavoro di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Scuola in data 3 luglio 1925 intesa ad ottenere che la Scuola stessa si intitoli al nome di S. M. il Re;

Vista la lettera del Ministro della Casa del Re in data 22 ottobre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola di avviamento al lavoro in Reggio Emilia, assume la nuova denominazione di « Regia scuola di avviamento al lavoro Vittorio Emanuele III », in Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2517.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2243.

Cambiamento della denominazione del Regio laboratorio-scuola di Gemona, in quella di « Regio laboratorio-scuola Benito Mussolini ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decerto 13 novembre 1924, n. 2347, sul riordinamento del Regio laboratorio-scuola in Gemona (Udine);
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Regio laboratorio-scuola predetto in data 25 ottobre 1925;
Vista la deliberazione del Commissario prefettizio per il comune di Gemona in data 28 ottobre 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio laboratorio-scuola in Gemona (Udine) assume la nuova denominazione di « Regio laboratorio-scuola Benito Mussolini » in Gemona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2518.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2223.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Cassa speciale di previdenza e di mutua assicurazione fra gli agenti delle ferrovie Nord-Milano.

N. 2223. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Comitato amministrativo della Cassa speciale di previdenza e di mutua assicurazione fra gli agenti delle ferrovie Nord-Milano, e si provvede per la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2519.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2224.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Bassano.

N. 2224. R. decreto 26 novembre 1925, col quale sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto del Monte di pietà di Bassano, con sede in Bassano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2520.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2225.

Erezione in Ente morale della Cassa di risparmio di Bassano.

N. 2225. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Cassa di risparmio di Bassano ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2521.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2237.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Giuseppe Gaio, in Canegrate.

N. 2237. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Giuseppe Gaio, di Canegrate, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2522.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2238.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mondavio.

N. 2238. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Mondavio viene trasformato a favore della « Casa di ricovero » esistente nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2523.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2239.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Solarolo.

N. 2239. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Solarolo, viene trasformato a favore dell'istituendo Ricovero di medicità nel Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2524.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2240.

Fusione in un unico Ente denominato « Ospedale civico Ferrari » dell'Ospedale civico Ferrari e Pio ricovero vecchi, in Ceprano.

N. 2240. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale civico Ferrari e Pio ricovero vecchi, con sede in Ceprano, vengono fusi in unico Ente con la denominazione di « Ospedale civico Ferrari » ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2525.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2241.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Canonico Domenico Ferri, in Picinisco.

N. 2241. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Canonico Domenico Ferri, in Picinisco, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2526.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2242.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Giusto Caenazzo, della frazione di Grions del comune di Pavoletto.

N. 2242. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Giusto Caenazzo, della frazione di Grions del comune di Pavoletto, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2527.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2244.

Erezione in Ente morale della Fondazione scolastica Rev. Antonio Raimondo Delrio, in Borore.

N. 2244. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica Rev. Antonio Raimondo Delrio, in Borore, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2528

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2245.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Lucrezia Mazzanti, in Firenze.

N. 2245. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola complementare Lucrezia Mazzanti, in Firenze, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2529.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2246.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Candia Canavese ad accettare alcune offerte in denaro disposte in suo favore.

N. 2246. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Candia Canavese viene autorizzato ad accettare alcune offerte in denaro fatte in aumento del proprio patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1925.

Riscossione della tassa di scambio sulle importazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12, 13, 30, 31 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Ritenuta la necessità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di scambio sulle materie, merci, prodotti ed animali provenienti dall'estero è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base alle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, nelle quali deve dal dichiarante essere indicato il valore delle merci come per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 6 dello stesso testo unico di legge.

Art. 2.

Come valore delle merci importate, ai fini dell'applicazione della tassa di scambio s'intende quello delle merci stesse poste al confine, fuori dazio, aumentato delle spese di nolo, imballaggio ed assicurazione.

Art. 3.

L'applicazione della tassa di scambio sulle più comuni materie prime che formano oggetto del commercio d'importazione sarà effettuata dalle dogane in base ad una tabella dei prezzi o valori delle dette materie determinati periodicamente, con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'Economia Nazionale, sulla base dei prezzi medi delle materie medesime importate nel semestre precedente.

In nessun caso la tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane sulle dette materie prime potrà essere inferiore a quella che si otterrà applicando l'aliquota della tassa scambi ai prezzi o valori risultanti dalla tabella accennata.

Art. 4.

Per le merci assoggettate dalla tariffa doganale al dazio d'entrata in base al valore ufficiale, in nessun caso il valore

che deve servire di base per la riscossione della tassa di scambio sarà inferiore a quello agli effetti della liquidazione del diritto doganale.

Art. 5.

I prezzi medi e i valori ufficiali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 dovranno essere aumentati agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio, delle spese di nolo, imballaggio ed assicurazione e nessuna detrazione sarà da farsi a titolo di sconto.

Art. 6.

Nel caso di importazioni di merci e prodotti, per i quali la determinazione del prezzo o valore dipende da prove analitiche da eseguirsi dalle parti contraenti nel Regno, assoggettate alla tassa di scambio dalle dogane a norma dei precedenti articoli 3 e 4 od in base alla dichiarazione di valore di che all'art. 5 della vigente legge doganale, è fatto obbligo agli importatori di corrispondere la maggior tassa eventualmente dovuta in relazione ai prezzi o valori effettivi successivamente determinati, mediante applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi sulla bolletta doganale nel termine di giorni cinque dalla determinazione dei prezzi o valori definitivi ed in ogni caso non oltre l'anno dall'effettuata importazione.

Art. 7.

I funzionari di dogana quando abbiano dubbi sulla congruità ed attendibilità dei valori dichiarati, dovranno richiedere le opportune spiegazioni alle parti e, secondo l'importanza del caso, chiedere anche visione dei documenti commerciali, fatture comprese, relativi all'importazione in contesto.

Nel caso di merci estere vendute nel Regno prima dell'importazione e svincolate dalla ditta acquirente, la fattura da produrre a richiesta delle dogane deve essere quella rilasciata alla ditta medesima dal venditore nazionale.

Art. 8.

Le dogane qualora, nonostante le risultanze dei documenti di cui hanno facoltà di chiedere l'esibizione a norma dell'articolo precedente, abbiano dubbi circa la congruità e l'attendibilità dei valori dichiarati, liquideranno e riscuoteranno la tassa di scambio in base ai detti valori, salvo opportuna denuncia al Comando del competente nucleo di Polizia Tributaria Investigativa per gli accertamenti e le indagini del caso.

Art. 9.

Il pagamento della tassa di scambio sulle importazioni a norma dei precedenti articoli 3 e 4 od in base al valore dichiarato dalle parti ed alle risultanze dei documenti eventualmente prodotti alle dogane, non esclude l'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'art. 40 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, quando, in seguito, venga comunque accertato dalla Finanza che la tassa è stata corrisposta su un valore inferiore a quello reale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1926.

Roma, addì 12 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1925.
Tabella dei valori minimi per la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12, 13, 30 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1925, n. 50862, col quale fu disposto che l'applicazione della tassa di scambio su alcune materie prime che formano oggetto del commercio d'importazione sia effettuata dalle dogane in base ad una tabella di prezzi e valori minimi delle dette materie da determinarsi periodicamente con apposito decreto;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella indicante i valori minimi in base ai quali le dogane dovranno riscuotere la tassa di scambio all'atto dell'importazione delle merci e materie nella stessa tabella indicate.

Tabella della tariffa doganale.

Denominazione delle merci	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale Lire
CATEGORIA X.		
Semi di arachide	117 *a*	280
Semi di colza e di ravizzone	117 *c*	250
Semi di palma	117 *d*	200
Semi di sesamo	117 *h*	270
Copra	119	400
CATEGORIA XI.		
Oli di arachide	125 *a*	650
Oli di cotone	125 *c*	600
Oli di palma	135	450
CATEGORIA XII.		
Canapa	140 *a*	520
Iuta	144 *a*	550
Crine vegetale	146	100
CATEGORIA XV.		
Seta artificiale greggia:		
Semplice in filo e lamette	249 *a* 1	8000
CATEGORIA XVIII.		
Rottami di ferro e di acciaio di qualsiasi specie	278 *a,b,c,d,*	40
Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa	279	40
Ghisa da fusione o da affinazione allo stato greggio:		
comune	280 *a*	50
Ferro greggio in masselli	283	170
Acciai in lingotti:		
comuni	284 *a*	70
Acciai comuni in *blooms* e in bidoni	285	60
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe greggie:		
in barre a doppio T (travi)	286 *a*	80
in barre o verghe di sezione ad U	286 *b*	100
in barre o verghe, tonde, ovali, quadre, piatte, piatte arrotondate, angolari a T, a Z	286 *c*	90
Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie od acidulate	297 *a,b,c,d,e,*	120

Denominazione delle merci	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale Lire
Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro e di acciaio	305	110
Tubi di ghisa, greggi o solo intestati	310 *a*	160
Ghisa non malleabile in getti non nominati, greggi	311 *a*	280
Ghisa malleabile in getti non nominati	312	420
Acciai in getti non nominati, greggi	313 *a*	470
CATEGORIA XIX.		
Rame e sue leghe in pani e rottami	349	750
Verghe o spranghe di rame e sue leghe, greggie	350 *a*	1100
CATEGORIA XX.		
Alluminio e sue leghe:		
in lingotti o in rottami	370 *a*	1500
in getti, greggi	370 *b* 1	4200
Antimonio allo stato metallico	373	750
Nichelio e sue leghe:		
in pani, in dadi e in rottami	376 *a*	1800
Piombo e sue leghe:		
in pani e in rottami	379 *a*	420
Stagno e sue leghe:		
in pani, in verghe o in rottami	383 *a*	3200
Zinco e sue leghe:		
in pani e in rottami	386 *a*	400
CATEGORIA XXVII.		
Mole da affinare e arrotare, anche montate, di pietra naturale	548	50
CATEGORIA XXVIII.		
Materiale refrattario:		
di qualità inferiore	567 *a* 1	25
di qualità superiore	567 *b* 1	50
CATEGORIA XXXIV.		
Corozzo e semi di palma dum	640	350
CATEGORIA XXXV.		
Essenza di trementina	645	660
Paraffina solida	650	360
Ceresina	651	1100
Vaselina naturale	652 *a*	500
Catrame vegetale	653	150
Gomme	654	650
CATEGORIA XXXVII.		
Soda caustica	675	160
CATEGORIA XLIII.		
Guttaperca greggia	845 *a*	2000
CATEGORIA XLIV.		
Pasta per la fabbricazione della carta:		
meccanica	846 *a*	60
CATEGORIA LII.		
Stracci di ogni sorta e cartacce da macero, esclusi i vegetali	951	420

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore il 1° gennaio 1926.

Roma, addì 24 dicembre 1925.

p. *Il Ministro per le finanze*: D'ALESSIO.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: ITALO BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1925.

Riscossione della tassa di scambio sulle importazioni degli equini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'applicazione della tassa di scambio sulla importazione e sulle vendite di bestiame equino di provenienza estera;

Decreta:

Art. 1.

I negozianti e commercianti di bestiame equino di provenienza estera, iscritti per tale commercio nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in regola con le prescrizioni della legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio, potranno, su loro domanda, essere autorizzati dal Ministero delle finanze, a corrispondere sul detto bestiame importato la tassa di scambio dovuta sulla importazione e sulla successiva vendita dagli stessi negozianti e commercianti effettuata nel Regno, mediante versamento alla dogana, all'atto delle singole importazioni, della tassa di scambio in ragione di L. 2 per cento del valore dei capi di bestiame importati.

Le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere dagli importatori per lo scambio successivo saranno soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 2.

La concessione di cui al precedente articolo, da accordarsi esclusivamente dal Ministero delle finanze per la durata di un anno, dovrà risultare da apposita convenzione annuale stipulata presso l'ufficio del demanio e delle tasse del luogo ove l'importatore ha il domicilio, nella quale dovranno dalle parti essere indicati gli uffici di dogana presso i quali verranno esclusivamente effettuate le operazioni di importazione del bestiame equino cui la convenzione si riferisce.

Nella stessa convenzione il commerciante dovrà obbligarsi a presentare entro 10 giorni dalla scadenza della convenzione all'ufficio del demanio e delle tasse presso cui la convenzione fu stipulata, un elenco dei capi di bestiame importati nell'anno presso ciascuna dogana indicata nella convenzione con l'indicazione dell'importo della tassa di scambio versata.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di consentire, su domanda degli interessati da presentarsi un mese prima della scadenza della convenzione in corso, la rinnovazione dell'abbonamento per l'anno successivo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1926.

Roma, addì 23 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1925.

Determinazione delle aliquote medie da applicarsi dalle dogane agli effetti dell'applicazione della tassa sul legname importato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto della importazione per il periodo dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1926, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso, ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

Legname resinoso da opera	Aliquota di tassa di scambio per quintale
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni.	0,35
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia .	0,40
Segato:	
a) tavolame di quattro metri e sopra e sottomisure; travature di qualunque lunghezza . .	1,30
b) tavolame sotto i quattro metri (detto comunemente cortame)	1,00

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO COMMISSARIALE 19 dicembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Forio d'Ischia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Forio d'Ischia e nominato Regio commissario del Comune il rag. Iginio Flamini, il quale ha assunto l'ufficio il 19 settembre successivo;

Ritenuto che il predetto Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali ed il riordinamento dei pubblici servizi;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Vista la circolare Ministeriale n. 16900 del 16 marzo 1924;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Forio d'Ischia è prorogato di tre mesi e cioè fino al 19 marzo 1926.

Napoli, addì 19 dicembre 1925.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Bertinoro, in provincia di Forlì, sono state estese, con decreto in data 21 dicembre 1925, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, relativamente alla esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 11 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione della ricevuta: Dott. Pietro Longo per conto di Roberto, Giuseppina fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 500 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Rossi Gaetano di Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1217 — Data della ricevuta: 6 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cappelli Amilcare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 540 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1377 — Data della ricevuta: 16 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gardella Francesco fu Luigi, quale tutore dell'interdetto Repetto Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 275, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 33-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 101 — Data del certificato di deposito: 18 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Massa — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Boni

Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1; consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data della ricevuta: 20 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Massa — Intestazione della ricevuta: Tellini Carlo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 17,580, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data della ricevuta: 13 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sorbi Carlo di Raffaello per conto della Mensa Vescovile di Fiesole — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 10, consolidato 5 per cento con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta provvisoria: 9 — Data della ricevuta: 24 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Caserta — Intestazione della Ricevuta: Palumbo Luigi di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 2 — Ammontare del capitale: L. 15,000 Debito pubblico 4.75 per cento con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 31-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato del certificato di deposito della ricevuta: 471 — Data del rilascio del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 28 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione della R. tesoreria di Messina — Intestazione del certificato di deposito: Giorgianni Giulia fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Ammontare del capitale L. 117,200, consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del prsente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data della ricevuta: 9 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Franco Roberto — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 1001, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data della ricevuta: 22 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Grilli rag. Luigi fu Francesco, per conto dell'Ospizio Cronici del comune di Cascina — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — P. N. 5 per cento, capitale: L. 1700 con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data della ricevuta: 18 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Trinchieri Giovanni fu Marco Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 31,50, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1761 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Gribaldi Silvano fu Ranieri, ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1750, consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 32-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 861 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 4 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione di R. tesoreria di Caserta — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Iannucci Giuseppe fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906) — Ammontare del capitale L. 14,100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 dicembre 1925 al 3 gennaio 1926 è stata fissata in L. 479, rappresentanti 100 dazio nominale e 379 aggiunta cambio.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.